

Provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994)

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il proprio provvedimento emanato il 22 luglio 1993 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1993, n. 193), ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, concernente le comunicazioni dei partecipanti al capitale di società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma e di società o enti iscritti all'elenco di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

VISTO l'articolo 161, comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "Testo Unico"), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abroga, tra l'altro, gli articoli 9, 9 bis, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI l'articolo 106 del Testo Unico concernente l'"elenco generale" degli intermediari finanziari nonché l'articolo 107 del Testo Unico medesimo concernente l'"elenco speciale";

VISTO il Decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993 che disciplina il passaggio negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico dei soggetti iscritti negli elenchi ex articoli 6 e 7 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 e nell'albo ex articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;

VISTO l'articolo 110 del Testo Unico.

DISPONE

Articolo 1 Comunicazioni dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto di un intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico ne dà comunicazione scritta all'intermediario medesimo nonché all'Ufficio Italiano dei Cambi se l'intermediario finanziario partecipato è iscritto solo nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico ovvero alla Banca d'Italia se l'intermediario finanziario partecipato è iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data in cui la partecipazione ha superato detto limite.

2. Le successive variazioni della partecipazione sono comunicate entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione stessa ha superato, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali corrispondenti a multipli del 5 per cento del capitale sociale con diritto di voto, ovvero da quando la partecipazione si è ridotta entro il limite del 5 per cento.

3. È tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui ai precedenti commi il soggetto che esercita il controllo sull'intermediario finanziario, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione detenuta. Il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico.

4. Nelle ipotesi in cui, successivamente all'invio della comunicazione di cui al presente articolo, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico venga iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico medesimo o, viceversa, cessa di esservi iscritto, non è dovuta una nuova comunicazione. In tali casi, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia provvedono al necessario scambio di informazioni.

Articolo 2 Modalità di effettuazione delle comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 1 sono redatte in conformità allo schema (modulo 19/D - reperibile presso l'A.B.I. - Piazza del Gesù' 49 - Roma) e alle relative istruzioni allegate che sono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da tale data cessa di avere efficacia il provvedimento del 22 luglio 1993 richiamato in epigrafe.

2. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, i partecipanti al capitale di intermediari che esercitano le attività di assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 1 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

3. I partecipanti al capitale di intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico che in data anteriore a quella di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale hanno effettuato le comunicazioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 281/85, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione qualora, rispetto all'ultima resa, la percentuale di partecipazione non abbia subito le variazioni di cui all'articolo 1, comma 2 ovvero non si sia verificata la condizione di cui all'articolo 1, comma 3.

Comunicazione dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico

Istruzioni per la compilazione del modello 19/D

AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 5% al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto o da quote di una società iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla società partecipata e:

- all'Ufficio Italiano dei Cambi, se la partecipazione si riferisce ad un intermediario finanziario iscritto solo nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico; oppure

- alla Banca d'Italia, qualora l'intermediario finanziario partecipato sia iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico medesimo ().

A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 5%, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni o quote per conto di terzi, nonché le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi o delle SICAV gestiti.

Indipendentemente dal raggiungimento della soglia del 5%, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni coloro che esercitano il controllo sulle società in questione ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico.

Non è tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente.

Dovrà essere effettuata una nuova comunicazione:

a) per gli aumenti che comportino il possesso di partecipazioni superiori a multipli di 5% (10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% ... 95%) o pari al 100% del capitale con diritto di voto;

b) per la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto a) o della soglia del 5%;

c) per tutte le ipotesi in cui - indipendentemente dalle circostanze di cui ai punti a) e b) - si tratti di acquisto o perdita del controllo sulla società ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico;

d) per le modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F.

Tale nuova comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione ().

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione è assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che:

- il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella società (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andrà solamente indicato;

- vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra).

L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo alla catena partecipativa, cui l'interessenza è in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facoltà per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione può essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprietà con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre partecipazioni, il medesimo è tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni o quote.

Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle partecipazioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle partecipazioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni o quote proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni o quote date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di partecipazioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratorio e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alla partecipazione.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali sopra previsti, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

La partecipazione posseduta deve essere rapportata, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto o da quote quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le società cooperative dovrà farsi riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria ().

La comunicazione andrà inviata:

a) all'intermediario finanziario partecipato; nonché

b) in caso di partecipazioni in un intermediario iscritto solo nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico, in copia semplice all'Ufficio Italiano dei Cambi - via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma;

c) in caso di partecipazioni al capitale di in un intermediario iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico, in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la società partecipata. Qualora la sede legale della società non coincida con quella della direzione centrale, la documentazione andrà inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la direzione centrale della società.

Il modello previsto per la comunicazione potrà essere ritirato presso l'intermediario partecipato o presso la Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

È opportuno che gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico, provvedano, con le forme ritenute più opportune, a dare comunicazione di ciò ai propri soci, specificando tutti gli elementi necessari ai partecipanti per segnalare correttamente la propria posizione agli organi di vigilanza e alla società stessa. Dovranno, in particolare, essere comunicati: la denominazione sociale in chiaro, la sede legale, il codice fiscale, le informazioni relative al capitale sociale richieste nel modello.

Si precisa che l'obbligo in esame si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/D ().

... omissis ...

Nelle more della diffusione dei nuovi modelli 19/D, le comunicazioni possono essere effettuate utilizzando il modulo di segnalazione previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 22 luglio 1993. In tale caso, i soggetti interessati provvedono a modificare opportunamente tale modulo di segnalazione con riferimento sia all'intestazione del modulo medesimo, sia agli altri elementi informativi ora previsti.

Per i casi di omessa, ritardata o falsa comunicazione, gli artt. 110 e 140 del Testo Unico prevedono sanzioni penali e civili.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

08 Società semplice

41 Società in accomandita per azioni

42 Società in accomandita semplice

43 Società in nome collettivo

51 Società per azioni

52 Società a responsabilità limitata

61 Società cooperativa a responsabilità limitata

62 Società cooperativa a responsabilità illimitata

14 Enti vari

74 Enti e Società non residenti

Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% della partecipazione per la quale il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% o il raggiungimento del 100%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3;

4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto o perdita del controllo sulla società, come definito dall'art. 23 del Testo Unico;

5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della partecipazione si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata e il codice fiscale, nonché il settore (o i settori) di attività in cui essa opera.

Settore di attività: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attività esercitata.

- 1) credito al consumo
- 2) factoring
- 3) leasing finanziario
- 4) altre attività di concessione di finanziamenti
- 5) assunzione di partecipazioni
- 6) prestazione di servizi di pagamento, ivi compresi quelli relativi a carte di credito e di debito
- 7) intermediazione in cambi

Capitale sociale in azioni con diritto di voto o quote: andrà indicato:

a) per le partecipazioni in società il cui capitale è ripartito in azioni: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le società cooperative andrà indicato il numero delle azioni con diritto di voto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria;

b) per le partecipazioni in società il cui capitale non è ripartito in azioni: l'ammontare complessivo (valore in lire) del capitale sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e successive modificazioni oppure, in caso di società cooperative, dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: ove del caso, andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale di società con capitale fisso, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per tali società con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Nelle ipotesi di aumento del capitale sociale di natura straordinaria da parte di società cooperative, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'aumento di capitale medesimo è stato interamente sottoscritto.

Valore nominale unitario: andrà indicato il valore nominale delle azioni. Per le partecipazioni in società il cui capitale non è ripartito in azioni andrà indicato il valore convenzionale di 1.

Quadro C: PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

Azioni o quote possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni o l'ammontare delle quote () aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro - che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni o quote oggetto di contratto di riporto - va indicato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Il numero di azioni o l'ammontare delle quote con diritto di voto deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote possedute e il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni ovvero quote non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni o quote in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

Azioni o quote possedute: andrà riportato il numero di azioni o l'ammontare delle quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.

Azioni o quote per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni o quote possedute a titolo di proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

Azioni o quote con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e alle interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero o ammontare deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni o quote possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni o quote non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni o quote in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV gestite ().

Azioni o quote possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle quote con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o l'ammontare delle quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:

- caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni o quote in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
- caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni o quote in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni o quote per conto di terzi.

Riepilogo

Azioni o quote totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni o l'ammontare delle quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni o quote possedute ed il capitale sociale con diritto di voto di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Azioni o quote con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni o l'ammontare delle quote calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni o quote possedute ed il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Azioni o quote totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/D, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote possedute dal dichiarante ed il capitale sociale con diritto di voto.

Azioni o quote con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/D, andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni o l'ammontare delle quote per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F).

Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE PARTECIPAZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni o quote riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del

possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

- la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
- la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del Testo Unico.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

Soggetti interposti: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andrà indicato:

- nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto;
- nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
- il codice fiscale;
- l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.